



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

**Consultazione presso la
Sesta Commissione (Territorio e ambiente)
del Consiglio regionale della Regione Toscana**

**sulla proposta di legge regionale n. 378
“Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”**

Firenze, 12 novembre 2009



Desideriamo innanzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio regionale della Regione Toscana, on. Riccardo Nencini, il Presidente della Sesta Commissione (Territorio e ambiente), dott. Erasmo D'Angelis, ed i consiglieri della medesima Commissione, per l'invito alla consultazione odierna sulla proposta di legge regionale n. 378, "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", un tema di primaria importanza per le Associazioni e le Imprese aderenti a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici ed a Confindustria Toscana.

* * *

La Federazione - alla quale aderiscono 51 Associazioni di Categoria dei Servizi Innovativi e Tecnologici e 62 Sezioni Territoriali istituite presso le Unioni Provinciali di Confindustria che rappresentano circa 17.000 imprese con 600.000 addetti - **rappresenta, tra le altre, le Associazioni delle imprese di Telecomunicazioni (Assocomunicazioni-Asstel), di Internet (AIIP-Associazione Italiana Internet Provider), della Radiofonia e della Televisione (RNA-Radio Nazionali Associate e FRT-Federazione Radio Televisioni), e la RAI-Radiotelevisione Italiana**, ossia le imprese direttamente interessate ai temi trattati nella proposta di legge. Con il contributo dei predetti Associati la Federazione ha predisposto un **documento tecnico di osservazioni nel quale tutte le citate componenti della base associativa, nonché Confindustria Toscana, si riconoscono completamente; peraltro RAI ed FRT forniranno anche un loro contributo specifico. Il predetto documento, che si deposita presso questi Uffici (e già trasmesso per posta elettronica lo scorso 10 novembre), costituisce parte integrante della nostra audizione e ad esso si rinvia per gli aspetti specifici.** Inoltre, considerata la natura specialistica della materia la



Federazione è disponibile nei confronti dell'Amministrazione regionale a svolgere eventuali approfondimenti tecnici anche attraverso incontri dei propri esperti con gli Uffici regionali competenti.

In questa esposizione ci soffermeremo quindi sulle proposte del documento tecnico rinviando ad esso per i contenuti di dettaglio. E' necessario innanzitutto formulare alcune osservazioni preliminari che rivestono carattere generale.

La proposta di legge, pur affermando che la normativa regionale sugli impianti di radiocomunicazioni deve essere in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia (si veda il considerato 2), contiene alcune disposizioni che appaiono non coerenti con le norme del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

Ancora, come considerazione di carattere generale, si osserva che la proposta di legge, e segnatamente la formulazione di taluni articoli, sembra riferirsi ed adattarsi in massima parte alla regolamentazione delle telecomunicazioni mobili ma non agli impianti per la radiodiffusione. D'altra parte, invece, l'esistenza di elementi di specificità nella disciplina tra il settore radiotelevisivo e quello delle telecomunicazioni è evidenziato dal principio di specialità sancito dal testo unico della radiotelevisione (articolo 53 del decreto legislativo n. 177 del 2005), in virtù del quale le norme del citato testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi costituiscono disposizioni speciali, che prevalgono su quelle dettate in materia dal codice delle comunicazioni elettroniche. In relazione a tale considerazione le proposte formulate tendono a dare la necessaria differenziazione della regolamentazione per i due ambiti citati.



Anche dal punto di vista terminologico occorrerebbe che i soggetti, ai quali la disciplina si applica, venissero individuati con precisione attraverso una o più definizioni corrette ed univoche, tenendo conto che essi operano in virtù di titoli abilitativi differenti (ad esempio concessione, autorizzazione generale, ecc.). Una definizione potrebbe essere mutuata da altri provvedimenti statali o regionali: a titolo esemplificativo la delibera della Giunta regionale della Toscana n. 518 del 31 maggio 2004 definisce “gestore: la persona fisica o giuridica, titolare di concessione o di altro titolo autorizzativo per l'esercizio degli impianti.”.

Ci soffermiamo ora su alcune questioni specifiche di maggiore rilevanza che a nostro avviso presentano criticità.

Ambito oggettivo di applicazione della legge (articolo 2)

La disciplina prevista dalla proposta di legge per gli impianti a bassa potenza potrebbe far propendere, a causa del richiamo alla applicabilità “comunque” del codice delle comunicazioni elettroniche, per la sottoposizione dei medesimi al regime autorizzatorio (autorizzazione o dichiarazione di inizio di attività). Al fine di semplificare le procedure - obiettivo dichiaratamente perseguito dal provvedimento - bisognerebbe prevedere per questi impianti un regime autorizzatorio semplificato rispetto a quanto stabilito dal legislatore statale. **Si propone pertanto di inserire una disposizione per chiarire che per tali impianti i gestori o i proprietari inviano al comune e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana**



(ARPAT) esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto.

Catasto regionale degli impianti (articolo 5)

I gestori, ai sensi della normativa regionale vigente (legge regionale n. 54 del 2000 e delibere della Giunta regionale) hanno già fornito tutte le informazioni e la documentazione prevista per la costituzione del catasto regionale degli impianti. Riteniamo pertanto che non siano necessarie nuove comunicazioni per costituire *ex novo* un altro catasto. E' auspicabile che non debbano essere modificati i criteri, i sistemi e le modalità di aggiornamento che determinerebbero costi aggiuntivi per i gestori. Riteniamo inoltre che debba essere effettivamente assicurata - come peraltro disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), numero 1) - l'interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 36 del 2001. Per salvaguardare effettivamente il lavoro già svolto relativamente alla dichiarazione degli impianti esistenti, si propone di inserire una disposizione per **disciplinare la fase di prima attuazione della legge, facendo salvi gli adempimenti già svolti e le dichiarazioni già effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge.**

Comitato tecnico per gli impianti (articolo 7)

L'articolo 7 istituisce il Comitato tecnico per gli impianti. Poiché le procedure per l'installazione degli impianti devono essere improntate al principio di semplificazione amministrativa (articoli 4 e 87 del codice delle comunicazioni elettroniche), riteniamo



che non dovrebbero essere attribuiti compiti ad organismi, il cui svolgimento potrebbe rallentare od ostacolare l'esercizio degli impianti. Con riferimento alle funzioni del Comitato sulle procedure sostitutive (articolo 12, comma 6) nell'ambito delle azioni di risanamento, si evidenzia che gli organi competenti per il rispetto dei limiti di emissione elettromagnetica sono le ARPA regionali.

Nella composizione del Comitato si ritiene utile che venga inserito un rappresentante dell'Ispettorato Territoriale del Dipartimento per le comunicazioni e che venga meglio specificata la partecipazione delle imprese di radiocomunicazione, **prevedendo esplicitamente che ai lavori siano sempre invitati rappresentati delle associazioni di categoria delle imprese di radiocomunicazione private ed un rappresentante della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo o suo delegato.**

Programma di sviluppo comunale degli impianti (articolo 9)

La proposta di legge prevede, annualmente, la presentazione al comune, da parte degli operatori, del programma di sviluppo della rete: **tale adempimento poco si addice agli operatori del settore radiotelevisivo, in special modo a seguito del processo di transizione dalla televisione analogica a quella digitale che necessariamente deve essere gestito a livello nazionale, con adempimenti che devono trovare risposte in corso d'opera (assegnazione delle frequenze e caratteristiche di emissione).** Si propone pertanto di escludere detti soggetti dal dispositivo dell'articolo 9.



Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti (articolo 10)

Nel caso di sola modifica radioelettrica degli impianti sarebbe auspicabile che la prevista autorizzazione fosse necessaria qualora la modifica comporti un aumento dell'esposizione teorica della popolazione ai campi elettrici e non, come previsto dalla proposta di legge, in ogni caso.

Inoltre poiché la disciplina dell'articolo 10 lascia intendere che sia necessario, nonostante i continui rinvii alle norme del codice delle comunicazioni elettroniche, "il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente locale", si ritiene opportuno prevedere espressamente che l'istanza, in caso di decorso del termine di 90 giorni dalla data di presentazione, si intenda comunque accolta (silenzio-assenso). In mancanza di tali previsioni, i dichiarati intenti semplificatori e di adeguamento alla normativa statale potrebbero essere vanificati con il rischio di ristabilire quella situazione di incertezza per l'operatore che la legislazione statale ha risolto. Poiché la proposta di legge disciplina espressamente l'*iter* autorizzatorio per l'installazione degli impianti, rinviando al procedimento di cui agli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003 per la verifica della compatibilità edilizia urbanistica e ambientale, si rende necessario, per evitare incertezze applicative, **inserire una disposizione per precisare che nel caso di installazione di impianti con potenza immessa in antenna uguale o inferiore a 20 watt è sufficiente la denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003.**



Obiettivi di qualità (articolo 11)

La norma, nel dettare i criteri localizzativi cui deve attenersi il comune per la definizione del programma di sviluppo comunale e nel rilascio dell'autorizzazione, disciplina diversamente gli impianti fissi per la telefonia cellulare da quelli per i servizi di radiodiffusione. **E' tuttavia necessario salvaguardare la natura dei *gap filler*** (impianto di diffusione di bassa potenza atto a ridiffondere il segnale in 'zone d'ombra' rispetto all'impianto di diffusione principale), **sia quelli associati agli impianti di radiodiffusione, sia quelli associati a quelli di telecomunicazioni, consentendone quindi ovunque l'installazione.** Sarebbe inoltre auspicabile che venisse favorito il **posizionamento degli impianti su edifici o in aree di proprietà pubblica anche attraverso la previsione nei regolamenti comunali di procedure autorizzative semplificate e di riduzione dei termini di cui all'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 2003 per i gestori che accettano di posizionare i propri impianti su proprietà pubbliche.**

Funzioni di vigilanza e controllo (articolo 13)

Gli oneri dei controlli, di norma annuali, sono posti a carico dei gestori degli impianti e ammontano alla misura stabilita per i costi di cui alla carta dei servizi e delle attività prevista dalla legge regionale sull'ARPAT. Tali oneri non dovrebbero essere a carico dei gestori. Le emittenti radiotelevisive, oltretutto, devono garantire il mantenimento dei parametri degli impianti, impianti tra l'altro verificati periodicamente



dall'Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

Non è chiaro il concetto di controlli di “norma annuali”. Qualora dovessero intendersi riferiti ad ogni impianto, gli oneri relativi sarebbero fortemente penalizzanti, oltre che inutili, per coloro che hanno un numero elevato di impianti.

Sanzioni amministrative (articolo 14)

Relativamente alle sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, riteniamo che si debba prevedere **una specifica eccezione per gli impianti radiotelevisivi che operano in concessione e per i quali il gestore ha l'obbligo di mantenere i parametri tecnici autorizzati dal Ministero. Il gestore, dovendo adempiere alla concessione ministeriale, se riducesse o modificasse di sua iniziativa l'impianto sarebbe passibile di altra sanzione da parte del Ministero.**

Disposizioni attuative (articolo 15)

Riteniamo che si debba precisare la disposizione dell'articolo 15, onde scongiurare nuovi adempimenti di fatto inutili, salvaguardando gli adempimenti già svolti sinora dalle imprese di telecomunicazione e di radiotelevisione. **Coerentemente con quanto esposto relativamente all'articolo 9, cioè l'inutilità di tale adempimento per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per gli altri gestori**



radiotelevisivi, si dovrebbero escludere tali soggetti dall'onere di presentare alla Regione il programma di sviluppo della rete, così come dovrebbero essere esclusi dall'articolo 9.

Inoltre si propone di inserire una disposizione per **disciplinare da parte dei comuni il rilascio della prescritta autorizzazione ai gestori degli impianti, entro un termine previsto dal ricevimento della documentazione da parte della Regione.**

Disposizioni transitorie (articolo 17)

Non è chiaro se gli impianti esistenti, dichiarati ed inseriti dai gestori nel catasto e nei successivi aggiornamenti annuali, vengano considerati autorizzati. Poiché la maggior parte degli impianti radiotelevisivi sono precedenti al decreto legislativo n. 259 del 2003 si auspica che in tal caso non sia richiesta la presentazione di una nuova pratica di autorizzazione. Con l'attuale formulazione potrebbe sembrare che le infrastrutture autorizzate prima dell'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche debbano essere nuovamente autorizzate. Si ritiene indispensabile chiarire questo aspetto e **si propone che gli impianti esistenti, così come per la documentazione già presentata dai gestori per il catasto, siano da considerarsi autorizzati.**

* * *

Ringraziando per l'attenzione prestata, come detto all'inizio di questo intervento, rinviando per la completa illustrazione delle nostre osservazioni al documento depositato e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.